



Civile Ord. Sez. 6 Num. 653 Anno 2016

Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO

Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

Data pubblicazione: 15/01/2016

#### ORDINANZA

sul ricorso 20734-2014 proposto da:

Società "CRISTALLERIA ETRURIA S.r.l. in liquidazione", in persona del liquidatori pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato BARBARA SODI, giusta procura a margine del ricorso;

*ASV*

- *ricorrente* -

*contro*

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) 01165400589, in persona del Dirigente Generale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE, 144, presso lo studio dell'avvocato LORELLA FRASCONA', che lo rappresenta e difende unitamente

6881  
JG



all'avvocato GIANDOMENICO CATALANO, giusta procura in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

*nonchè contro*

CECCHERELLI FILIPPO e CALONI LUCA in qualità di COMMISSARI GIUDIZIALI della procedura di concordato preventivo Cristalleria Etruria S.r.l. in liquidazione,

- *intimati* -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositato il 12/06/2014, nel procedimento V.G.556/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2015 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI; udito l'Avvocato LORELLA FRASCONA', che si riporta agli atti.

In fatto e in diritto

1. E' stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: "Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che la "Cristalleria Etruria s.r.l. in liquidazione" ha proposto ricorso straordinario, basato su cinque motivi, per la cassazione del decreto, depositato il 14 giugno 2014, con il quale la Corte d'appello di Firenze ha rigettato il reclamo, proposto dall'odierna ricorrente a norma dell'art.183 l.fall., avverso il provvedimento del Tribunale di Arezzo che, sull'opposizione del creditore I.N.A.I.L., non ha omologato il concordato preventivo della stessa ricorrente; che l'I.N.A.I.L. resiste con controricorso, mentre l'intimato Commissario Giudiziale della procedura di concordato preventivo non ha svolto difese;

*AMV*



ritenuto Che, preliminarmente all'esame del merito, sia necessario valutare l'ammissibilità del ricorso a norma dell'art.111 comma 7 Cost.; che è noto l'orientamento costante di questa Corte secondo cui tale norma della Carta Costituzionale, nel definire "sentenza" il provvedimento avverso il quale è sempre ammesso il ricorso in Cassazione, non va interpretato in senso formale -basandosi cioè sulla forma del provvedimento- bensì sostanziale: in tal senso il rimedio deve ritenersi esperibile avverso ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di decreto o di ordinanza, che abbia però i caratteri della decisorietà e della definitività, che cioè pronunci - o venga comunque ad incidere - irrevocabilmente e senza possibilità di impugnazioni su diritti soggettivi; e che quindi, se fosse sottratto ad ogni impugnazione, arrecherebbe a colui il cui diritto è stato sacrificato un pregiudizio non altrimenti rimediabile (cfr. ex multis S.U. n. 3073/2003; Sez. 1 n. 9151/1995);

ritenuto che dei due caratteri indicati, la definitività e la decisorietà, nel provvedimento qui impugnato non appare riscontrabile il secondo: il provvedimento di diniego della omologazione del concordato preventivo, al pari di quello che neghi ingresso alla procedura richiesta dall'imprenditore per difetto delle condizioni di cui all'art.160 L. Fall., non pare definibile come un provvedimento autonomo, bensì inscindibilmente connesso alla successiva e consequenziale sentenza dichiarativa di fallimento (ancorché eventualmente non contestuale), con la conseguenza che i vizi del suddetto decreto debbano esser fatti valere mediante la specifica impugnazione cui detta sentenza è soggetta;

ritenuto che il provvedimento impugnato non abbia dunque, in sè, ove non seguito dalla sentenza di fallimento -che, a differenza del diniego

*Amv*



della omologazione, pregiudica la riproposizione di una nuova proposta di concordato-, carattere decisorio, a meno che dipenda da ragioni che escludono una consequenziale declaratoria di fallimento (quali ad esempio l'esclusione della qualità di imprenditore commerciale o l'assenza dello stato di insolvenza, o il difetto di giurisdizione); che a tale orientamento, costantemente seguito da questa Corte di legittimità prima delle riforme del 2005, 2006 e 2007 (cfr. ex multis: Sez. 1 n. 4231/94; n. 948/00; n. 3521/2000; S.U. n. 9743/08), e ribadito anche dopo (cfr. ex multis: Sez. 6-1 n. 2671/12; S.U. n. 1521/13; Sez. 1 n. 21901/13; n. 9998/14), pare doversi dare continuità, non offrendo il ricorso elementi idonei a condurre a diverse conclusioni;

che nella specie sembra pacifico che, al momento della proposizione del ricorso, non era stata emessa sentenza dichiarativa di fallimento, e che il provvedimento impugnato non verte su ragioni che escluderebbero la declaratoria di fallimento;

ritiene pertanto che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell'art.380 bis cod.proc.civ. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere dichiarato inammissibile.”

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letta la memoria di parte ricorrente, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione, non risultanti peraltro superate dalla replica contenuta nella memoria difensiva. La declaratoria di inammissibilità del ricorso ne deriva quindi di necessità.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della parte <sup>co M. U. M. U.</sup> resistente delle spese di questo giudizio di

*Am*

cassazione, in € 4.100,00 (di cui € 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2015

Il presidente  


*Am*